

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GaE)

Aggiornamento biennio 2026/27-2027/2028

Scheda di sintesi – Federazione UIL Scuola RUA

Domande dall'8 al 22 gennaio 2026

TEMPISTICA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande possono essere presentate **dalle ore 12.00 dell'8 gennaio fino alle ore 23.59 del 22 gennaio 2026**, esclusivamente in modalità telematica.

Gli aspiranti devono inoltrare l'istanza **unicamente attraverso il Portale Unico del Reclutamento**, accessibile all'indirizzo www.inpa.gov.it.

Per la compilazione della domanda è necessario essere in possesso delle **credenziali SPID** oppure della **Carta di Identità Elettronica (CIE)**.

È inoltre richiesto che l'utente sia **abilitato al servizio "Istanze online"**. Il servizio è raggiungibile anche tramite il sito www.mim.gov.it, seguendo il percorso: *Argomenti e Servizi → Reclutamento e servizio del personale scolastico → Graduatorie ad esaurimento*.

Le istanze presentate con modalità diverse da quelle indicate **non saranno prese in considerazione**.

OPERAZIONI POSSIBILI

Il personale **docente ed educativo**, inserito **a pieno titolo o con riserva** nelle **fasce I, II, III e aggiuntiva** delle **graduatorie ad esaurimento (GaE)** costituite in ciascuna provincia, può presentare domanda per una o più delle seguenti operazioni:

a) Aggiornamento del punteggio: Richiesta di aggiornamento del punteggio con cui l'aspirante risulta attualmente inserito in graduatoria.

b) Reinserimento in graduatoria: Richiesta di reinserimento nelle GaE, con **recupero del punteggio posseduto al momento della cancellazione**, per mancata presentazione della domanda di permanenza e/o aggiornamento nei precedenti bienni o trienni.

Nota bene: il reinserimento **non è consentito** a coloro che, precedentemente inclusi **con riserva** in attesa di pronunciamento giurisdizionale, siano stati successivamente destinatari di **sentenza sfavorevole**.

c) Permanenza in graduatoria e gestione della riserva: Richiesta di permanenza in graduatoria **a pieno titolo o con riserva**, nonché di **scioglimento della riserva**, ove previsto. La mancata presentazione della domanda comporta la **cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi**.

Nota bene: su domanda dell'interessato, da presentarsi **entro il successivo termine di aggiornamento**, è consentito il **reinserimento in graduatoria**, con recupero del punteggio maturato al momento della cancellazione.

d) Trasferimento di provincia: Richiesta di trasferimento da una provincia a un'altra, **mantenendo il punteggio eventualmente aggiornato**.

Nota bene: la richiesta di trasferimento comporta **automaticamente** il trasferimento dell'aspirante **da tutte le graduatorie ad esaurimento** in cui risulta iscritto e la **cancellazione da tutte le GaE della provincia di provenienza**.

SITUAZIONI SOGGETTE A SCADENZA

Le situazioni soggette a scadenza, quali il **diritto a usufruire delle preferenze a parità di punteggio**, devono essere **espressamente riconfermate** in sede di presentazione della domanda, **anche nel caso di semplice permanenza in graduatoria**.

Pertanto, il personale interessato è tenuto a **barrare le apposite caselle** nella specifica sezione dell'istanza.

In **manca di tale riconferma**, i titoli di preferenza **non saranno mantenuti** nelle graduatorie ad esaurimento.

POSTI RISERVATI

Ai fini dell'assunzione sui **posti riservati**, i candidati interessati devono dichiarare di essere **iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio**, di cui all'articolo 8 della **legge 12 marzo 1999, n. 68**, in qualità di **disoccupati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di aggiornamento**.

Tale dichiarazione non è richiesta qualora l'aspirante abbia **già reso identica attestazione** in occasione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova inclusione, **fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento**. In questo caso, l'interessato è tenuto **esclusivamente a riconfermare il diritto alla riserva**.

Coloro che **richiedono per la prima volta** il diritto alla riserva dei posti e che risultino **occupati con contratto a tempo determinato** alla data di scadenza della domanda di aggiornamento, devono **indicare la data e la procedura** nell'ambito delle quali hanno **precedentemente presentato la certificazione richiesta**.

PERSONALE INSERITO NELLA I FASCIA DELLE GaE IN DUE PROVINCE

Il personale **docente ed educativo** già inserito nelle **graduatorie ad esaurimento di I fascia in due province**, a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti, **mantiene il diritto all'inclusione nelle medesime graduatorie e nelle stesse province**.

Tali aspiranti devono pertanto **presentare l'istanza di aggiornamento, reinserimento o permanenza a entrambe le province**, fatta salva la possibilità di richiedere il **trasferimento da una o da entrambe le province**, secondo le modalità previste.

OPERAZIONI ANNUALI PER L'A.S. 2026/27

• Scioglimento della riserva per conseguimento dell'abilitazione

Il termine entro il quale i docenti **già iscritti con riserva** nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo abilitante, devono **conseguire l'abilitazione** ai fini dello **scioglimento della riserva per l'anno scolastico 2026/2027** è fissato al **30 giugno 2026**.

A tal fine, i docenti interessati devono **presentare apposita istanza** nel periodo compreso **dal 15 giugno 2026 al 2 luglio 2026**.

• Riserva dei posti (legge n. 68/1999 e art. 6, comma 3-bis, D.L. n. 4/2006)

Il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono **possedere i requisiti** per beneficiare della **riserva dei posti** di cui alla **legge 12 marzo 1999, n. 68**, nonché all'**articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4**, convertito con modificazioni dalla **legge 9 marzo 2006, n. 80**, è fissato al **2 luglio 2026**.

I docenti interessati devono presentare la relativa istanza **dal 15 giugno 2026 al 2 luglio 2026**. In sede di compilazione dell'istanza, gli aspiranti devono **dichiarare il titolo di riserva posseduto e l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio** di cui all'articolo 8 della legge n. 68/1999 **alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda**.

Qualora la **provincia destinataria dell'istanza** sia diversa da quella di residenza, devono essere **indicati gli estremi della documentazione** attestante il diritto alla riserva ovvero la **pubblica amministrazione in possesso della documentazione stessa**.

• Conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno

Il termine entro il quale i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono **conseguire il titolo di specializzazione per il sostegno** è fissato al **30 giugno 2026**.

Ai fini dell'inclusione negli elenchi di sostegno, i docenti interessati devono presentare la relativa istanza **dal 15 giugno 2026 al 2 luglio 2026**.

• Titoli per i metodi didattici differenziati

Entro il termine del **2 luglio 2026** possono essere dichiarati i **titoli di specializzazione all'insegnamento relativi ai metodi didattici differenziati**, conseguiti **entro il 30 giugno 2026**, ai fini dell'**inclusione nei relativi elenchi**.

DICHIARAZIONE DI TITOLI E SERVIZI

È consentito dichiarare:

- **nuovi titoli e servizi** conseguiti **successivamente al 15 marzo 2024** ed **entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande**;
- **titoli e servizi già posseduti**, ma **non dichiarati** entro il termine del **15 marzo 2024**.

Attenzione:

i **servizi prestati nell'anno scolastico 2023/2024 successivamente al 15 marzo 2024** possono essere dichiarati **esclusivamente qualora l'aspirante non abbia già raggiunto il punteggio massimo valutabile** per il medesimo anno scolastico.

I docenti che presentano domanda di **reinserimento in graduatoria** possono **aggiungere i titoli conseguiti successivamente** a quelli già posseduti e **valutati prima della cancellazione** dalla graduatoria.

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO – REGOLE PRINCIPALI

Tabelle di valutazione di riferimento

- Per il personale **iscritto nella I e II fascia** delle graduatorie ad esaurimento, la valutazione dei titoli avviene sulla base della **tabella di cui al D.M. 12 febbraio 2002, n. 11**, come modificata dall'articolo 1, comma 3, del **D.L. 7 aprile 2004, n. 97**, convertito dalla **legge 4 giugno 2004, n. 143 (Allegato 1)**.
- Per il personale **iscritto nella III e IV fascia**, la valutazione è effettuata secondo la **tabella di cui al D.M. 15 marzo 2007, n. 27**, integrata dal **D.M. 25 settembre 2007, n. 78 (Allegato 2)**.

È valutabile **esclusivamente il servizio di insegnamento o di educatore** prestato con il **possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente al momento della nomina** e **coerente con la classe di concorso o il posto** per il quale si richiede l'inserimento in graduatoria.

Non sono valutabili i servizi per i quali **non risultino versati i contributi previdenziali** secondo la normativa vigente.

Tipologie di servizio valutabile e punteggio

1. Servizio prestato nelle scuole statali e paritarie

Il servizio di insegnamento prestato:

- nelle scuole dell'infanzia e primarie;
- negli istituti di istruzione secondaria e artistica;
- nelle scuole paritarie;
- sui posti di sostegno;
- dal personale educativo,

è valutato **fino a un massimo di 12 punti per ciascun anno scolastico**, secondo i seguenti criteri:

- 16–45 giorni → 2 punti
- 46–75 giorni → 4 punti
- 76–105 giorni → 6 punti
- 106–135 giorni → 8 punti
- 136–165 giorni → 10 punti
- da 166 giorni 12 punti.

2. Servizio prestato nelle scuole legalmente riconosciute, parificate o autorizzate

Il servizio di insegnamento prestato:

- negli istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati;
- nella scuola primaria parificata;
- nella scuola dell'infanzia autorizzata,

è valutato **fino a un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico**, secondo i seguenti criteri:

- **1 punto per ogni mese o frazione di servizio pari ad almeno 16 giorni;**
- **6 punti per ciascun anno scolastico** (punteggio massimo annuale).

3. Servizio nelle sezioni primavera

Il servizio svolto nelle **sezioni primavera**, regolarmente autorizzate e attivate presso scuole dell'infanzia statali o paritarie, nonché nei **nidi d'infanzia a gestione pubblica o privata**, è valutabile **esclusivamente per i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria**, secondo i seguenti criteri:

- **Graduatorie di scuola primaria:** attribuzione fino a un **massimo di 3 punti**;
- **Graduatorie di scuola dell'infanzia:** attribuzione fino a un **massimo di 6 punti**.

4. Servizio su posti di sostegno

Il servizio svolto **su posti di sostegno**, se prestato con il **prescritto titolo di studio** e con il **diploma di specializzazione sul sostegno**, è valutato:

- **in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare o nel posto di appartenenza, a scelta dell'interessato;**
- **nella scuola secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, qualora in assenza di candidati nell'area di riferimento.**

In **assenza del diploma di specializzazione sul sostegno**, il servizio è valutato **esclusivamente nella graduatoria** dalla quale è derivata la **nomina**.

5. Servizi non valutabili

Non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati **durante la durata legale** dei seguenti percorsi, **qualora utilizzati come titoli di accesso** a una graduatoria:

- Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);
- corsi di Didattica della musica;
- corsi COBASLID;
- corso di laurea in Scienze della formazione primaria.

Il vincolo della non valutabilità del servizio, prestato contestualmente alla durata legale del corso di laurea in Scienze della formazione primaria e del Diploma di didattica della musica, non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della tabella, sono già iscritti in graduatoria permanente, rispettivamente, per la scuola dell'infanzia e primaria e per le classi di concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso.

6. Progetti regionali ed elenchi prioritari

Il personale docente ed educativo incluso negli **elenchi prioritari** (D.M. nn. 82/2009, 100/2009, 68/2010, 80/2010, 92/2011) ha diritto al **riconoscimento del servizio per l'intero anno**. Per il personale non incluso negli elenchi prioritari, il punteggio è commisurato alla **durata effettiva del progetto**, secondo le indicazioni ministeriali richiamate (*Allegato 7*).

Sono inoltre valutabili, come servizio di insegnamento, i **progetti regionali convenzionati con il Ministero**, di durata minima **3 mesi e massima 8 mesi**, a partire dall'a.s. 2012/2013.

Criteri particolari di attribuzione del punteggio

1. Il servizio prestato **contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso** è valutato **in una sola graduatoria, a scelta dell'interessato**, a decorrere dall'a.s. **2003/2004**.
2. Il servizio prestato nelle **scuole statali o paritarie in classe di concorso o posto diverso** da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato **nella misura del 50% del punteggio previsto per il servizio specifico**, a decorrere dall'a.s. **2003/2004**. Il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi.
3. Il servizio prestato nella **scuola dell'infanzia**, nella **scuola primaria** e in qualità di **personale educativo** è valutabile **esclusivamente** per le **graduatorie relative a tali ordini o attività**.
4. Il servizio prestato nella **scuola secondaria di I e II grado** è valutabile **esclusivamente** per le **graduatorie relative a tali ordini di scuola**.

Esempio (punti 3 e 4)

Il docente inserito nelle **GaE dell'infanzia e/o primaria** può far valutare, in tali graduatorie, **solo i servizi svolti nell'infanzia, nella primaria o come personale educativo**, come servizio specifico o aspecifico. Tali servizi **non sono valutabili** nelle **GaE della scuola secondaria**, anche se il docente vi risulta inserito.

Parimenti, il docente inserito nelle **GaE della scuola secondaria** può far valutare, in tali graduatorie, **solo i servizi di insegnamento svolti nella scuola secondaria**, come servizio specifico o aspecifico. I servizi prestati nella **scuola dell'infanzia, primaria o in qualità di personale educativo non sono valutabili** nelle GaE della secondaria.

5. Il servizio prestato **dall'a.s. 2003/2004 all'a.s. 2006/2007**:
 - nelle **scuole primarie pluriclassi dei comuni di montagna**;

- nelle **scuole delle isole minori**;
- negli **istituti penitenziari**

è valutato **in misura doppia**.

6. I servizi prestati nelle scuole **statali o riconosciute dei Paesi dell'Unione europea** sono equiparati a quelli prestati in Italia, anche se antecedenti all'ingresso dello Stato nella UE, previa **certificazione dell'Autorità diplomatica italiana**. La valutazione è demandata a una **Commissione istituita presso ciascun USR**.
7. Il **servizio militare di leva** e i servizi sostitutivi sono valutabili **solo se prestati in costanza di nomina**.
8. È possibile richiedere il **ricalcolo del punteggio dei servizi pregressi** a seguito dell'accorpamento delle classi di concorso (D.P.R. n. 19/2016).
9. Il servizio prestato nelle classi **A-83 e A-84** è valutabile come servizio specifico per le classi **A-24 e A-25**.

ELENCHI DI SOSTEGNO

Gli aspiranti che, **alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande**, siano in possesso del **titolo di specializzazione sul sostegno**, conseguito secondo la normativa vigente, possono richiedere l'inclusione nei **corrispondenti elenchi di sostegno** per l'assegnazione di posti a favore di alunni con **disabilità psico-fisica, della vista e dell'udito**, per **tutti gli ordini e gradi di scuola** per i quali risultino inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e per i quali abbiano conseguito il relativo titolo di specializzazione.

• Scuola dell'infanzia e scuola primaria

Per gli insegnamenti della **scuola dell'infanzia** e della **scuola primaria** sono predisposti **specifici elenchi di sostegno**, articolati in fasce.

Ciascun aspirante è incluso **nella medesima fascia** in cui risulta inserito per il **posto comune** e con il **medesimo punteggio**.

• Scuola secondaria di I grado

Per tutti gli insegnamenti della **scuola secondaria di I grado** è compilato **un unico elenco di sostegno**, articolato in fasce.

Ciascun aspirante è incluso in base alla **migliore collocazione di fascia** e, all'interno di questa, nella **graduatoria ad esaurimento della scuola secondaria di I grado** nella quale risulta inserito con il **punteggio più elevato**.

• Scuola secondaria di II grado

Analogamente, per tutti gli insegnamenti della **scuola secondaria di II grado** è predisposto **un unico elenco di sostegno**, articolato in fasce.

L'inclusione avviene in base alla **migliore collocazione di fascia** e, nell'ambito di questa, nella **graduatoria ad esaurimento della scuola secondaria di II grado** nella quale l'aspirante risulti inserito con il **massimo punteggio**.

CONFERMA ISCRIZIONE CON RISERVA E SCIoglIMENTO DELLA RISERVA

• Permanenza in graduatoria con riserva

Devono richiedere la **permanenza in graduatoria con riserva**, compilando l'apposita sezione dell'istanza:

a) i docenti **già iscritti con riserva** nelle graduatorie ad esaurimento in quanto **in attesa del conseguimento del titolo abilitante**, qualora il titolo venga acquisito **successivamente al termine di scadenza della presentazione delle domande**;

b) i docenti **già iscritti con riserva** nelle graduatorie ad esaurimento che abbiano **pendente un ricorso giurisdizionale** o un **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, avverso l'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento o dalle **procedure abilitanti propedeutiche** all'inserimento.

I docenti che permangono in graduatoria **in posizione di riserva** sono comunque tenuti a **dichiarare i titoli valutabili**.

• Scioglimento della riserva

I docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento **in attesa del conseguimento del titolo abilitante**, ivi compresi quelli di cui all'**articolo 15, comma 17, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249**, possono richiedere lo **scioglimento della riserva** qualora abbiano **conseguito il titolo entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande**, compilando la relativa sezione dell'istanza.

In sede di compilazione, il **periodo di durata legale del corso**, da indicare ai fini dell'eventuale **decurtazione del servizio**, decorre dalla **data di iscrizione al corso stesso**.

• Mancata presentazione dell'istanza

I docenti **già iscritti con riserva** che **non presentano la domanda** di permanenza o di scioglimento della riserva nei termini previsti sono **cancellati dalle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici successivi**.

PRIMA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO

• Periodo di validità

L'aggiornamento della **prima fascia delle graduatorie di istituto** avverrà, analogamente alle graduatorie ad esaurimento, per gli **anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028**.

• Modalità di inserimento

L'inserimento nelle graduatorie di istituto di **I fascia** avviene per effetto della **presentazione dell'istanza di scelta delle istituzioni scolastiche**.

La posizione in graduatoria è determinata mediante **automatica trasposizione** dell'ordine di **fascia, punteggio e precedenze** con cui l'aspirante risulta inserito nelle **corrispondenti graduatorie ad esaurimento**.

• Scelta delle istituzioni scolastiche

L'aspirante alle supplenze può presentare domanda indicando **fino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche** della **provincia prescelta**, con le seguenti specificazioni:

- ✓ per la **scuola dell'infanzia e la scuola primaria**, è previsto il **limite massimo di 10 istituzioni**, di cui **non più di 2 circoli didattici**; le indicazioni relative agli **istituti comprensivi** sono valutate, per infanzia e primaria, **entro il predetto limite di 10 istituzioni**;
- ✓ nell'ambito del numero massimo sopra indicato, gli aspiranti alle supplenze nella **scuola dell'infanzia e primaria** possono indicare **fino a 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi** nei quali dichiarare la **disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni**, con **modalità particolari e celeri di interpello e presa di servizio**.

• Provincia di inclusione

Per gli aspiranti **inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province**, la **provincia di inclusione nelle graduatorie di istituto di I fascia** coincide con quella **prescelta ai fini del conferimento delle supplenze**.

Attenzione:

gli aspiranti che hanno titolo a essere inclusi nelle **graduatorie ad esaurimento di una sola provincia** possono scegliere, ai fini dell'inclusione nelle **graduatorie di istituto di I fascia**, una **provincia diversa** da quella in cui risultano inseriti nelle GAE.

La provincia prescelta per le graduatorie di istituto di I fascia deve **coincidere obbligatoriamente** con quella indicata ai fini dell'eventuale inclusione nelle **Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)** e nelle **correlate graduatorie di istituto di II e III fascia** per gli anni scolastici **2026/2027 e 2027/2028**.

Si riporta quanto indicato nell'Ordinanza Ministeriale per le GPS per il biennio 2026/28:

Per gli aspiranti **inseriti a pieno titolo nelle GAE**, la provincia scelta per l'inclusione nelle **GPS** deve essere la stessa delle **graduatorie di istituto di I fascia** (collegata alle GAE). La medesima provincia sarà valida anche per le **graduatorie di istituto di II e III fascia** collegate alle GPS.

Nel caso in cui la **provincia di inserimento nelle GAE coincida con quella scelta per le GPS**, **non è consentito iscriversi nelle GPS** per le **classi di concorso o tipologie di posto** per le quali l'aspirante risulta già **inserito a pieno titolo nelle GAE**.

Si segnala che anche per le **GAE** è previsto l'aggiornamento; pertanto, l'aspirante potrà regularsi di conseguenza nella scelta della provincia.

Eccezioni: gli aspiranti inseriti con riserva nelle GAE possono comunque inserirsi nelle GPS anche per la stessa classe di concorso, poiché la loro posizione è ancora sub iudice o legata al conseguimento del titolo

- **Modalità e tempi di presentazione delle istanze**

La presentazione delle istanze per le graduatorie di istituto di I fascia avverrà **esclusivamente in modalità telematica**.

Le **date di apertura e di chiusura dei termini** saranno comunicate con **successivo avviso del Ministero**.